

Prot. N. 9
del 03-01-2013

- Al Dott. Giampaolo LECCISI -
Commissario Straordinario Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti
Piazza delle Repubblica n. 53 Roma
- Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di
Brindisi
Via Carmine n. 44 - 72100 Brindisi
- Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi
- Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio 3° - Reparto 2° - Libere Professioni
Via Arenula, 70 - 00186 ROMA

RECLAMO

per l'annullamento del risultato elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi per il periodo 2013 - 2016, in conseguenza della partecipazione alla competizione della lista ragionieri "Uniti per crescere", illegittimamente riammessa con delibera del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 pervenuta dal Ministero della Giustizia l'11 dicembre 2012.

I sottoscritti Prof.ZENI Gian Paolo, nato a Desenzano del Garda il 16.12.1943, Cod. Fisc ZNEGPL43T16D284C, residente in Brindisi al Viale Francia n. 71, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA19, Rosa Parisi nata a Ostuni il 06.06.1960, Codice Fiscale PRSRSO60H46G187B e residente in Ostuni alla Via Filangeri n. 53, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. A340, Francesca Gentile nata a Fasano il 02.01.1953, ed ivi residente alla Via Gramsci n. 5, Codice Fiscale GLTFNC53A42D508A, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA87, Antonio De Giorgi nato a Brindisi il 12.07.1971 e residente a Latiano alla Via Francesco Baracca n. 84, Codice Fiscale DGRNTN71L12B180V, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA582 Elio De Francesco nato a Mesagne il 16.01.1959, ed ivi residente alla Via Latina n. 53, Codice Fiscale DFRLEI59A16F152J, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA161, Ada Ciaccia, nata a Brindisi il 29.12.1965 ed ivi residente alla Via Provinciale per Lecce n. 35, Codice Fiscale CCCDAA65T69B180J iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA 322; Sergio Amati nato a Brindisi il 19.10.1974 e residente in San Vito dei Normanni alla Via Vittime del Lavoro n. 5, Codice Fiscale

MTASRG74R29B180C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi; Paolo Napoletano nato a Brindisi il 12.12.1947 ed ivi residente alla Via Cappuccini n. 110/e, Codice Fiscale NPLPLA47T12B180A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. A472, Rolli Roberta Maristella nata a Brindisi il 29.10.1969, e residente in Ostuni alla Via Nenni n. 1, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA562, Alfio Savoia nato a Fasano il 15.02.1959 ed ivi residente alla Via Sibilio n.79, Codice Fiscale SVALFA59B15D508Z, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA104, Vincenza Giannone, nata a San Vito dei Normanni il 24.10.1957 ed ivi residente alla Via Silvio Pellico n. 31, Codice Fiscale GNNMVN57R64I396J, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA141, Cosimo Salvatore Corsa, nato a Brindisi il 15.10.1963, ed ivi residente alla Corte Seneca n. 12, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA256, Nicola Maffei nato a Ostuni il 13.03.1966, ed ivi residente alla Contrada Ramunno, Codice Fiscale MFFNCL66C13G187A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA536, Federico Cristiano Cervellera, nato a Mandria il 23.03.1967, e residente in Torre Santa Susanna alla Via Lucio De Pace n. 17, Codice Fiscale CRVFRC67C23E882P, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di

Brindisi al n. AA429, Madia Capitanio, nata a Monopoli il 16.07.1961, e residente in Carovigno alla Via Kant n. 6, Codice Fiscale CPTMMR61L56F376Z, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA 351, Antonio Francesco Maizza, nato a Brindisi il 19.10.1984 ed ivi residente alla Via Numa Pompilio n. 42, Codice Fiscale MZZNNF84R19B180L iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA945, Alessandro Bottacci, nato a Brindisi il 12.12.1953 ed ivi residente alla Via Brin n. 14, Codice Fiscale BTTL5N53T12B180L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA338, Maria Argentieri, nata a Brindisi il 05.01.1971 ed ivi residente alla Via Asinio Pollione n. 39, Codice Fiscale RGNMRA71A45B180W, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA 839, Italo Salvatore ROLLI nato a Ostini il 22.02.1935 ed ivi residente alla Via Giuseppe Cisaria n. 4, Codice Fiscale RLLTSL35B22G187L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA855, Carmelo DE MATTEIS nato a Mesagne il 20.02.1953, ed ivi residente alla Via Dei Sasso n. 181, Codice Fiscale DMTCLM53B20F152V, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA60, Carlo Amerigo EPICOCO nato a Mesagne il 22.11.1964 ed ivi residente alla Via Corte Perrino Donato n.12, Codice Fiscale PCCCLM64S22F152D, iscritto all'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi al n. AA171,
elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Gian Paolo ZENI
sito in Brindisi alla Via Dalmazia n. 37, fax : 0831 – 517054,
indirizzo di posta elettronica certificata:
gianpaolo.zeni@pec.commercialisti.it

IMPUGNANO

l'atto di proclamazione degli eletti del 21 dicembre 2012 ed i vizi
degli atti anteriori alla stessa proclamazione e chiedono

L'ANNULLAMENTO

a) del risultato delle votazioni per l'elezione del Consiglio
dell'ODCEC di Brindisi in carica per il periodo dal 01.01.2013 al
31.12.2016 e dell'atto di proclamazione degli eletti del 21 dicembre
2012 in quanto inficiati dalla presenza illegittima della lista dei
candidati ragionieri "*UNITI PER CRESCERE*", con Vice Presidente
il Dott. Flavio Falconieri, che ha riportato voti 134, determinanti ai
fini del risultato elettorale per effetto del collegamento con la lista
candidati dottori "*Uniti per crescere*" capeggiata dal Dr. Fabio
AIELLO, come si evince dall'estratto del verbale dell'assemblea
elettorale chiuso il 21 dicembre 2012 e dalla comunicazione al
Ministero della Giustizia, poiché la copia del verbale delle
operazioni elettorali, pur richiesta, in data 28 dicembre 2012, non è
stata ancora rilasciata dal Presidente del seggio elettorale (Cfr.
All.n. 1)

b) della illegittima decisione del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 – atto presupposto - con cui sono state annullate le delibere del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi del 15 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012, (ma non quella del 5 novembre 2012), portanti l'esclusione della lista ragionieri “ Uniti per crescere” ed è stata riammessa la suddetta lista con candidato Vice Presidente il Dott. Flavio Falconieri, alla competizione per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ODCEC di Brindisi in carica dal 1/1/2013 al 31/12/2016.

FATTO

A) In data 28 settembre 2012, con nota protocollo n. 1018, veniva inviato agli iscritti l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi nella riunione del 25 settembre 2012 che prevedeva esplicitamente che: “ *La sottoscrizione delle liste da parte dei proponenti avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2, che fanno parte integrante del regolamento elettorale.....Le sottoscrizioni dovranno essere apposte in calce alle liste e, qualora non corredate dalla copia di un valido documento di riconoscimento, dovranno essere autenticate dal Segretario o dal Vice Presidente nel giorno 09 ottobre 2012 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta*

l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine (Cfr. All.n. 2).

B) In data 15 ottobre 2012, subito dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste previsto per le ore 18, su richiesta del Vice Presidente Falconieri e del Consigliere D'Andria, dopo che il Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento elettorale predisposto con delibera n. 147 del 23 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale ed approvato il 07 agosto 2012 dal Ministro della Giustizia, provvedeva a numerare le liste rispettando la sequenza temporale di presentazione, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, dopo aver votato per il rinnovo del Consiglio Nazionale, effettuava la verifica delle formalità di ammissibilità o esclusione delle liste ai sensi dell'art.8, terzo comma, e dell'art.9, terzo comma, del suddetto regolamento elettorale.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, dopo l'assegnazione da parte del Presidente del numero progressivo alle liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, constatava che le **sottoscrizioni** per la presentazione dei candidati ragionieri al Consiglio e al Collegio dei revisori risultavano, prima facie, irregolari in quanto apposte su fogli privi dell'elenco dei candidati e che vi era **un solo** elenco dei candidati, peraltro sul modello A2, anziché tanti elenchi sul modello C2 (o almeno A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni, molte delle quali autenticate dal Vice Presidente Falconieri (**Cfr.All.n. 3**).

Risultando evidente che le sottoscrizioni non erano avvenute nel rispetto dei contenuti dei modelli C2 facenti parte integrante del regolamento elettorale, nonché dei contenuti dell'avviso di convocazione del 28 settembre 2012, il Consiglio deliberava l'esclusione dalla competizione elettorale delle liste " Uniti per crescere" dei candidati ragionieri al Consiglio ed al Collegio dei Revisori.

C) In data 29 ottobre 2012, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ha proceduto alla ratifica del verbale del 15 ottobre 2012 con riferimento alla **rettifica** della parte relativa alla votazione per l'esclusione della lista n.1 dei candidati ragionieri al Consiglio con il motto "*Uniti per Crescere*" e per l'esclusione della lista candidati ragionieri al Collegio dei revisori contrassegnata dal n.2, in cui risultavano cinque voti favorevoli per l'annullamento e quattro (anziché tre) per il non annullamento, data l'astensione del Consigliere D'Andria.

E' sfuggito al Consiglio Nazionale che il Presidente ha messo nuovamente ai voti la proposta di esclusione dalla procedura elettorale sia della lista n.1 concernente i candidati ragionieri al Consiglio che della lista n.2 riguardante i candidati ragionieri al Collegio dei Revisori.

Ed è sfuggito che, anche se in composizione diversa rispetto alla riunione del 15 ottobre 2012, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ha nuovamente preso atto dell'esistenza delle violazioni delle previsioni normative del

D.Lgs 139/2005 e del regolamento elettorale di cui al terzo comma dell'art. 8 ed ha confermato la esclusione della lista n. 1 dei candidati ragionieri al Consiglio e della lista n. 2 dei candidati ragionieri al Collegio dei Revisori (**Cfr. All.n. 4**).

D) In data 30 ottobre perveniva copia del ricorso di Falconieri ed altri avverso le suddette delibere con cui veniva eccepito che: *“non può essere la metodologia di stampa a condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi”* e venivano allegati soltanto modelli C2, previste per l'indicazione dei candidati ragionieri al Consiglio, **in bianco, senza alcuna indicazione dei nominativi dei candidati.**

Anche dagli atti depositati presso la sede dell'Ordine Territoriale entro le ore 18,00 del 15 ottobre 2012 non risultava allegato alcun modello C2 contenente i nominativi dei candidati ragionieri al Consiglio.

I ricorrenti Falconieri ed altri eccepivano, inoltre, che: *“ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l'apposizione del motto e/o contrassegno della lista, diventa del tutto **superfluo** che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separati”*.

Eccepivano, quindi, che *“il Mod.C1 (!?) (forse C2...) è stato stampato in formato A4 con la conseguenza che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su foglio diverso (SIC!) da quello su cui occorreva mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica), consentendo*

così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento e di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a sottoscrivere”.

I ricorrenti Falconieri ed altri allegavano al ricorso n.40 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 con le quali i sottoscrittori affermavano *“di aver sottoscritto la pagina indicando la lista dei ragionieri dopo aver preso visione dell'elenco candidati alla stessa abbinati nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo spilletta metallica”* (Cfr.All. n.5).

E) In data 05 novembre 2012 il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili di Brindisi, dopo avere esaminato il prefato ricorso e la documentazione, ha deliberato all'unanimità di presentare le controdeduzioni evidenziando che: *“La lista non contiene il nominativo della Rag. Rolli Roberta presente in essa sino alla data del 11/ 12 ottobre 2012, data nella quale ha comunicato via fax ed a mezzo e mail la sua rinuncia alla candidatura nella lista “ Uniti per crescere”. Il Vice Presidente era privo di legittimazione ad autenticare alla data del 12 ottobre 2012 le sottoscrizioni alla presentazione delle liste, in quanto tale potere, come da delibera del 25 settembre 2012 e da quanto riportato nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti del 28 settembre 2012, prot. 1018, era stato conferito soltanto per il giorno 09 ottobre 2012. Pertanto le 22 sottoscrizioni sono invalide e vanno defalcate dalle 51 complessive e non essendo stato*

validamente raggiunto il numero minimo delle 30 sottoscrizioni si deve confermare l'esclusione delle liste anche per siffatto motivo. Quanto all'affermazione contenuta a pagina n. 8 del ricorso che non può essere certo una metodologia di stampa a condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni dell'ODCEC di Brindisi, il Presidente fa presente che trattasi di differenza sostanziale tra modello A2, concernente la presentazione delle candidature e modello C2 che prevede la indicazione su un unico foglio dei candidati al Consiglio e dei nominativi dei sottoscrittori al fine di garantire che le sottoscrizioni si riferiscano proprio alla lista contenente quei candidati e non altri. I fogli staccati, e facilmente sostituibili, riferiti peraltro a modelli diversi rispetto al modello C2, possono essere utilizzati per indurre sottoscrittori recalcitranti a sottoscrivere liste con una composizione diversa rispetto a quella definitiva. Poste ai voti le proposte vengono approvate all'unanimità" (Cfr.All.n.6)

F) In data 6 novembre 2012, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ha trasmesso al Consiglio Nazionale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e al difensore dei ricorrenti Avv. Sticchi Damiani le controdeduzioni al ricorso e la relativa documentazione per confutare punto per punto le illegittime ed infondate argomentazioni difensive (Cfr. All.n.7).

In particolare, con riferimento all'affermazione secondo cui *"non può essere la metodologia di stampa a condizionare le sorti*

dell'ammissibilità e ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l'apposizione del motto e/o contrassegno della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato", il Consiglio il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili di Brindisi ha eccepito che la questione era, al contrario di quanto affermavano i ricorrenti, di natura sostanziale a motivo delle finalità differenti dei modelli A2 e C2.

Infatti, come evidenziato dal regolamento elettorale, il mod.A2 deve essere compilato, anche su singolo foglio, per la presentazione delle candidature, il mod.C2 deve essere compilato, contenendo **su un unico foglio**, la indicazione dei candidati ragionieri al Consiglio compreso il nominativo del Vice Presidente ed i nominativi dei sottoscrittori.

Con riferimento, poi, all'affermazione che *"il Mod.C1 (!?)- forse Falconieri e gli altri ricorrenti intendevano dire Mod.C2 - è stato stampato in formato A4 con la conseguenza che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su un foglio diverso da quello su cui occorreva mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica), consentendo così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento e di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a sottoscrivere"* il Consiglio ha osservato che l'eccezione doveva considerarsi priva di fondamento poichè le

sottoscrizioni risultavano apposte su fogli privi dell'elenco dei candidati e del nominativo del Vice Presidente e che risultava depositato un solo elenco dei candidati, peraltro su modello A2, anziché tanti elenchi su modello C2 (o almeno A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni.

In sostanza ad ogni foglio di sottoscrizione dovevano quanto meno essere allegati altrettanti elenchi dei candidati al consiglio anziché un solo elenco, peraltro su foglio A2 anziché C2.

Quindi l'affermazione secondo cui la pagina contenente la lista dei candidati era unita per il tramite di una spilletta metallica al foglio delle sottoscrizioni non può essere considerata veritiera.

Ciò può essere verificato consultando gli originali depositati presso la sede dell'Ordine in cui risulta una sola lista di candidati su modello A2 ed è stata constatata la mancanza di fori nei fogli delle sottoscrizioni.

Con riferimento, poi, alle 40 autodichiarazioni rese dai sottoscrittori della lista ragionieri candidati al Consiglio in cui affermano, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, *“di aver sottoscritto la pagina indicando la lista dei ragionieri dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati (quale?) alla stessa abbinati nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo spilletta metallica”* si è eccettuato che nel reclamo di Falconieri ed altri risultavano allegati, con il n.3, gli elenchi dei sottoscrittori da cui si evinceva che ben 31 sottoscrizioni, erano state autenticate dal Vice Presidente Falconieri e n.22 autentiche riguardavano nominativi di

sottoscrittori che avevano reso le auto dichiarazioni. Al riguardo, si è rilevato ed eccepito – come già evidenziato nel verbale della riunione del Consiglio del 05 novembre 2012 - che le sottoscrizioni e le autentiche effettuate dal Vice Presidente, riferite alla lista dei candidati ragionieri esclusa, non potevano essere state effettuate sicuramente in data 9 ottobre 2012, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, così come previsto dall'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale.

Infatti, se le sottoscrizioni fossero state raccolte il 9 ottobre 2012 avrebbe dovuto figurare nella lista candidati ragionieri anche la sig.ra Rolli Roberta che aveva sottoscritto la accettazione della candidatura al consiglio e fino al giorno 11 ottobre 2012 figurava ancora nell'elenco dei candidati al n.5, come risultava sia dal modello A2, ed in cui peraltro non figurava alcun collegamento con la lista dottori, sia dal foglio in cui non vi era alcuna indicazione del nome del candidato Vice Presidente ma vi era l'indicazione dei candidati ragionieri al Consiglio ed al Collegio dei revisori inizialmente previsti, tra cui la Rolli Roberta, e veniva riportato tra le Linee Guida che “ chi non viene eletto partecipa con altri incarichi” (Cfr.All.n.8).

E' stato provato documentalmente che la rag. Rolli Roberta aveva inviato in data 11 e 12 ottobre 2012, la comunicazione con cui ritirava irrevocabilmente la propria candidatura nella lista con candidato Vice Presidente Falconieri. Tanto è stato confermato dalla

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla Dott.ssa Rag. Rolli Roberta (Cfr. All.n.9).

Pertanto, se come si evince dalla documentazione probatoria, le sottoscrizioni erano state raccolte e, in quanto prive del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, autenticate dal Vice Presidente in giorni diversi (successivi) alla data del 9 ottobre 2012, stabilita dal regolamento elettorale o comunque in giorni successivi alla data del 11/12 ottobre 2012 di comunicazione della rinuncia della rag. Rolli a far parte della lista candidati ragionieri al Consiglio con Vice Presidente Falconieri, **per cui risulterebbero apposte dopo la definitiva composizione della lista, senza la presenza della Rolli, le stesse erano da considerarsi NULLE** in quanto autenticate da soggetto (il Vice Presidente Falconieri) oramai privo di legittimazione ed **andavano defalcate dal numero complessivo di sottoscrizioni raccolte.**

Come può evincersi dalla stessa documentazione allegata al reclamo di Falconieri ed altri (i fogli con le sottoscrizioni privi della indicazione del candidato Vice Presidente Falconieri e dei candidati ragionieri al Consiglio della Lista "*Uniti per Crescere*"), risultano autenticate da soggetto privo di legittimazione ben 31 sottoscrizioni su 50, di cui 22 da riferirsi ai sottoscrittori che hanno reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Di conseguenza, pur omettendo di considerare solo per un attimo che le stesse sottoscrizioni non risultano apposte nel Mod.C2, si è eccepito come

fosse evidente che non era stato raggiunto il numero minimo delle 30 sottoscrizioni valide per l'ammissione alla procedura elettorale.

Di tanto il Consiglio dell'ODCEC di Brindisi ha preso atto nella riunione del 5 novembre 2012, come risulta dal verbale approvato all'unanimità.

Di contro, l'ineffabile Consiglio Nazionale, dopo aver comunicato a mezzo fax soltanto in data 04 novembre 2012 che il 7 novembre 2012 si discuteva il ricorso presentato da Falconieri ed altri, riunito in Camera di Consiglio sotto la Vice presidenza del Dr. Di Stefano (eletto per la componente ragionieri) e udita la relazione del Consigliere Dott. E. Veneziani (eletto per la componente ragionieri), in spregio alle norme del D.lgs. 139/2005 e del regolamento elettorale da esso stesso emanato e dal Ministro della Giustizia approvato il 7 agosto 2012, emetteva l'illegittima ed ingiusta decisione con cui riammetteva alla competizione elettorale la lista esclusa " Uniti per crescere" con le seguenti motivazioni: “

Svolgimento dei fatti

Con nota protocollo n. 1018 del 28 settembre 2012, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi comunicava agli iscritti la convocazione dell'assemblea elettorale nei giorni del 15 e 16 novembre 2012 per l'elezione del Collegio dei Revisori e del nuovo Consiglio dell'Ordine per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

I Signori Dott. Flavio Falconieri, Rag. Damiano Marrazza, Rag. Angelo Di Nunzio, Rag. Vito Chirulli, Rag. Cataldo Fedele, Rag.

Rita Saracino, Rag. Ester Maggio, Rag. Simona Piliago, Rag. Pietro Cavallo si riunivano nella lista candidati ragionieri " Uniti per Crescere" e, depositando la suddetta lista, presentavano al Consiglio dell'Ordine territoriale la loro candidatura.

Nella seduta consiliare del 15 ottobre 2012 il Consiglio dell'Ordine territoriale rilevava l'inammissibilità del suddetta lista evidenziando la violazione del comma 3 dell'art. 8 del DM 7 agosto 2012 (Regolamento elettorale) poiché le sottoscrizioni con nome, cognome e numero di iscrizione all'Albo dei proponenti, non risultano apposte in calce alle liste, poiché risultano apposte firme di proponenti senza l'indicazione del candidato vice Presidente e dei candidati consiglieri. Tale delibera di esclusione veniva assunta dal Consiglio dell'Ordine di Brindisi con il voto favorevole di n. 5 consiglieri contestualmente candidati nella lista avversaria.

Nella seduta consiliare del 29 ottobre 2012, il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine di Brindisi rilevava che: il Consiglio del 15 ottobre 2012 non è stato mai legittimamente convocato che la lista n. 1 è stata regolarmente sottoscritta dagli aderenti con in calce il motto Uniti per Crescere unita alla lista dei candidati ed infine il conflitto di interessi nella riunione tenutasi il 15 ottobre u.s. da parte dei consiglieri dottori commercialisti in quanto pur essendo candidati nelle nuove elezioni hanno deliberato di escludere la lista avversaria. Ciò nonostante in quella stessa seduta, con 4 voti favorevoli e 3 contrari, veniva accolta la richiesta di ratifica della delibera assunta il 15 ottobre 2012.

Con atto pervenuto al Consiglio Nazionale in data 30 ottobre 2012, i candidati della lista Uniti per Crescere propongono reclamo avverso la delibera dell'Ordine di Brindisi di esclusione della lista stessa dalle procedure elettorali. A fondamento del loro atto, i reclamanti espongono:

- illegittimità della procedura, per essere stata la lista Uniti per crescere esclusa dalle competizioni elettorali nel corso di una seduta informale del Consiglio dell'Ordine territoriale; affermano in particolare i reclamanti che l'esclusione ha spiegato effetti sin da subito.. prescindendo dall'intervenuta ratifica, atteso che le liste ammesse, pur in assenza di formale approvazione, sono state pubblicate dopo la seduta del 15.10.2012;*
- l'erronea e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. 7 agosto 2012 per aver ritenuto che una metodologia di stampa (in formato A4 e non in A3) potesse condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell'O.D.C.E.C di Brindisi. In particolare i reclamanti affermano che nel caso di specie le sottoscrizioni sono state apposte su fogli che seppure materialmente diversi da quello indicante la lista ma comunque a quello fisicamente congiunti a mezzo spilletta metallica, recavano espressamente il motto della lista ragioniere Unite per crescere. In allegato al reclamo vengono prodotti n. 40 autodichiarazioni in cui i sottoscrittori della lista esclusa affermano di aver sottoscritto dopo aver preso visione - e nella consapevolezza- dell'elenco dei candidati alla lista Uniti per crescere;*

- la violazione dell'obbligo di astensione, nelle adunanze del 15 ottobre e del 29 ottobre da parte dei consiglieri che a loro volta risultavano candidati nella lista avversaria.

Per questi motivi i reclamanti chiedono, l'annullamento, previa sospensione, della delibera impugnata.

In data 6 novembre 2012 l'Ordine di Brindisi inviava le proprie controdeduzioni nelle quali chiedeva che venissero respinte le argomentazioni di controparte perché infondate ed illegittime e che venisse confermata l'esclusione della lista ragionieri.

All'udienza del 7 novembre è presente per i reclamanti l'avv. Saverio Sticchi Damiani con il dott. Antonio Francesco Marti ai fini della pratica forense. In rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi è presente il Presidente Dott. Gian Paolo Zeni.

Ascoltati il relatore, il difensore dei reclamanti avv. Sticchi Damiani ed il Presidente dell'Ordine di Brindisi dott. Zeni, che illustrava verbalmente il contenuto delle memorie depositate in atti, il reclamo viene posto in decisione.

Motivi della decisione

Si ritiene degna di accoglimento anzitutto l'argomentazione formulata nel reclamo relativa all'erronea e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. 7 agosto 2012.

La norma prevede, al terzo comma che le sottoscrizioni per l'ammissione delle liste alla competizione elettorale dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario...

ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.

Il Consiglio dell'Ordine di Brindisi lamenta che nel caso di specie le sottoscrizioni non siano apposte in calce alle liste ma in separati fogli (stampati in formato A4 e non in formato A3) in cui non risulterebbe l'indicativo del candidato vice Presidente e dei candidati consiglieri.

Ebbene dalla documentazione presente in atti è possibile rilevare che i fogli recanti le sottoscrizioni – seppure materialmente separati da quello indicante la lista dei candidati – conteneva espressamente l'indicazione, nella prima casella in alto a sinistra del nome della lista dei ragionieri Uniti per crescere. E' dunque legittimo ritenere che come sostengono i reclamanti, al momento della firma, i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andava ad accettare.

In un caso analogo, lo stesso Consiglio Nazionale ha del resto avuto modo di precisare che le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e.. le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purchè vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente (decisione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 37 del 9 dicembre 2010).

Oltretutto la consapevolezza dei sottoscrittori riguardo alla lista che andavano a sottoscrivere è stata ulteriormente ribadita nelle n.

40 autodichiarazioni allegate al reclamo, in cui gli stessi affermano di aver sottoscritto la pagina indicante la lista dei ragionieri con il motto o contrassegno Uniti per crescere dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati alla stessa abbinati, nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo una spalletta metallica.

A conferma di ciò altresì la circostanza che la modulistica per la raccolta delle firme (modelli C1 e C2 allegati al Regolamento elettorale) era visualizzabile e stampabile dal sito internet www.commercialisti.it anche in un formato – che lasciava le pagine dei modelli slegate tra di loro – A4, né alcuna indicazione sulle modalità di stampa risulta essere stata fornita nel sito internet o nel Regolamento elettorale (si veda dichiarazione del tecnico informatico, Palano Cosimo, in atti).

Degna di accoglimento risulta altresì l'argomentazione formulata nel ricorso relativa al pregiudizio subito dalla lista dei reclamanti a causa della irregolarità della delibera consiliare del 15 ottobre 2012, assunta senza la legittima convocazione del Consiglio.

Tale irregolarità – riconosciuta dallo stesso Ordine territoriale e sanata nella seduta del 29 ottobre 2012 attraverso lo strumento della ratifica – ha pregiudicato i reclamanti poiché in data 19 ottobre 2012 è stata data pubblicità sul sito internet dell'Ordine territoriale (www.odcecbrindisi.it) delle liste ammesse alla competizione elettorale.

Infondata ma comunque assorbita da quanto sopra esposto appare infine l'ultima argomentazione relativa al preteso obbligo di astensione dei consiglieri candidati in liste avversarie.

Nel procedimento elettorale non è infatti previsto né dal D.Lgs n. 139 del 2005 né dall'ormai noto Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione – o una facoltà di riconsiliazione – di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto – come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel caso di specie, meramente di controllo del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto valutativo – il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D.Lgs n. 139 del 2005).

PQM

Il Consiglio accoglie il reclamo proposto dai sig.ri Flavio Falconieri, Damiano Marrazza, Angelo Di Punzio, Vito Chirulli, Cataldo Fedele, Rita Saracino, Ester Maggio, Simona Piliago e Pietro Cavallo e, per l'effetto:

a) annulla le delibere consiliari adottate dall'Ordine di Brindisi del 15.10.2012 e del 29.10.2012 nelle parti in cui escludono dalla competizione elettorale la lista con il motto Uniti per crescere per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi in carica dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016" (Cfr.All.n.10).

DIRITTO

Invalidità del risultato elettorale e della proclamazione degli eletti del 21 dicembre 2012, stante la illegittimità della presupposta decisione del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 di riammissione della lista candidati ragionieri “ Uniti per crescere”.

Con il presente reclamo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 139/2005 e della decisione del Consiglio Nazionale n. 37 del 09 dicembre 2010 nella parte in cui afferma che “ l’impugnazione dell’atto di proclamazione consente di denunciare in essa i vizi degli atti anteriori sì che in quella medesima impugnazione confluiscono tutte le censure rivolte anche verso gli atti che precludono a quello di proclamazione” si eccepisce che il risultato elettorale proclamato il 21 dicembre 2012 è da annullare, poiché inficiato dalla presenza illegittima della lista dei candidati ragionieri “*Uniti per crescere*”, con Vice Presidente il Dott. Flavio Falconieri, che ha riportato voti 134, determinanti ai fini del risultato elettorale per effetto del collegamento con la lista candidati dottori “*Uniti per crescere*” capeggiata dal Dr. Fabio AIELLO.

Infatti, la presupposta decisione del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012, con cui è stata riammessa la lista ragionieri “ Uniti per crescere” con candidato Vice Presidente, con il Dott. Flavio Falconieri, alla competizione per l'elezione del nuovo Consiglio

dell'ODCEC di Brindisi, è da ritenersi illegittima sotto diversi profili.

Invero, con la prefata decisione il Consiglio Nazionale non soltanto ha omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia, quant'anche ha commesso gravi errori.

La stessa è altresì inficiata da palese violazione di legge e va a collocarsi tra le cosiddette decisioni di tipo paternalistico che nulla hanno a che fare con il rispetto delle norme di diritto previste dal D.Lgs 139/2005 e del regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Ministro della Giustizia con D.M. del 07 agosto 2012.

Ed infatti, con la citata decisione, il Consiglio Nazionale, dopo aver riportato con dovizia di particolari le eccezioni mosse all'interno del reclamo presentato da Falconieri ed altri, si è limitato, a pagina 3, ad indicare in maniera assai stringata (meno di tre righe) che l'Ordine territoriale di Brindisi aveva inviato le proprie controdeduzioni, senza peraltro fare il minimo cenno sia al contenuto delle stesse che alla documentazione probatoria allegata....

In particolare, il Consiglio Nazionale ha omesso di pronunciarsi sul lamentato difetto di legittimazione del Vice Presidente Falconieri ad autenticare le sottoscrizioni dei sostenitori della lista Ragionieri "Uniti per crescere" in giorni sicuramente diversi rispetto al 9 ottobre 2012, unico giorno previsto con delibera consiliare del 25 settembre 2012 e riportato nell'avviso di convocazione del 28 settembre 2012.

E' accaduto, infatti, che – come innanzi evidenziato - dal riscontro dei documenti allegati al reclamo, in particolare dell'elenco e firma di n.50 sottoscrittori in totale, considerando che la sottoscrizione di SCEU' Tommaso, candidato nella opposta lista “ Uniti per Costruire” doveva considerarsi invalida ai sensi dell'art. 8 del regolamento elettorale e delle n.40 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dai sottoscrittori della lista “ Uniti per crescere” il 24 ottobre 2012 ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, risultava che la maggioranza delle sottoscrizioni con specifico riferimento all'elenco dei candidati ragionieri al Consiglio indicati nel reclamo dei componenti della lista esclusa, erano state autenticate dal Vice Presidente.

Si è osservato ed eccepito che le sottoscrizioni e le autentiche riferite alla lista suddetta non potevano essere state effettuate certamente in data 9 ottobre 2012, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, unico giorno in cui il Vice Presidente Falconieri era a ciò legittimato, così come previsto dall'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. Infatti, se fossero state raccolte il 9 ottobre 2012 avrebbe dovuto figurare nella lista dei candidati ragionieri anche la sig.ra ROLLI Roberta che aveva sottoscritto la accettazione della Candidatura al Consiglio e fino al giorno 11 ottobre 2012 figurava ancora nell'elenco dei candidati al n.5, ancorchè su modello A2 e su foglio sottoscritto dal Falconieri (in cui peraltro figuravano altri nominativi poi sostituiti e tra gli obbiettivi della lista vi era l'impegno che chi non viene eletto partecipa con altri carichi)

anziché C2, ed in cui, peraltro, non risultava alcun collegamento con la lista dottori (Cfr. All.3 all'atto di controdeduzioni del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi e Cfr. ante All. n. 8).

E' documentalmente provato che la stessa rag.Rolli Roberta aveva inviato la comunicazione con cui ritirava irrevocabilmente la propria candidatura nella lista con candidato Vice Presidente Falconieri in data 11-12 ottobre 2012 mediante due fax e mail indirizzati all'Ordine e al candidato Vice Presidente Falconieri (All.n.4 all'atto di controdeduzioni del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi e Cfr. ante All.n.9), poiché aveva constatato che, contrariamente a quanto Le era stato in precedenza prospettato, la lista dei ragionieri al Consiglio "*UNITI PER CRESCERE*" aveva deciso, nella riunione dell'11 ottobre 2012 presso la sede dell'Ordine, di non effettuare alcun collegamento.

Pertanto, come si evince dalla documentazione allegata da Falconieri ed altri, se le sottoscrizioni sono state raccolte e, in quanto prive del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, autenticate dal Vice Presidente in giorni diversi dalla data del 9 ottobre 2012, stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, o comunque in giorni successivi alla data di comunicazione del 11-12 ottobre 2012 di rinuncia della rag.Roberta Rolli a fare parte della Lista "*UNITI PER CRESCERE*" dei candidati ragionieri al Consiglio, per cui risulterebbero apposte con riferimento a quella che appare essere l'ultima e definitiva composizione della lista, senza la presenza della Rolli, le stesse

sono nulle in quanto autenticate da soggetto (il Vice Presidente Falconieri) ormai privo di legittimazione e devono essere defalcate dal numero complessivo di sottoscrizioni raccolte.

Come si evince dalla stessa documentazione (fogli con le sottoscrizioni) allegata al reclamo di Falconieri ed altri, risultano autenticate da soggetto privo di legittimazione ben 31 sottoscrizioni, di cui 22 da riferirsi ai sottoscrittori che hanno reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cfr. All. n. 5 all'atto di controdeduzioni del Consiglio ODCEC di Brindisi).

Di conseguenza, si ribadisce l'eccezione che, pur omettendo di considerare solo per un attimo che le stesse sottoscrizioni non risultano apposte nel modello C2 -assente sia nel ricorso che negli stessi documenti presentati alla segreteria dell'ordine il 15 ottobre 2012, termine ultimo di presentazione delle Liste- in calce alle liste dei candidati ragionieri al Consiglio, come peraltro confermato da Falconieri ed altri nel loro reclamo e dagli stessi sottoscrittori con le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.47 DPR L.445/2000, è di tutta evidenza il mancato raggiungimento del numero minimo delle 30 sottoscrizioni necessarie per l'ammissione alla procedura elettorale.

Infatti, defalcando da n.50 sottoscrizioni complessive almeno le 22 sottoscrizioni apposte certamente dopo l'11 e 12 ottobre 2012, con riferimento alla Lista definitiva che non riportava più il nominativo della Rolli Roberta tra i candidati ragionieri al Consiglio, si ottiene un numero di sottoscrizioni valide pari a 28, quindi inferiore alle

30 sottoscrizioni previste dal regolamento e necessarie per l'ammissibilità delle liste ragionieri alla competizione elettorale.

Di tanto il Consiglio territoriale ha preso atto nella riunione del 05 novembre 2012, come risulta dal verbale approvato all'unanimità (Cfr. ante All. n.6), e su cui inopinatamente il Consiglio Nazionale ha omesso di pronunciarsi.

In aggiunta, si ribadisce che l'invalidità della delibera di riammissione della lista ragionieri "Uniti per crescere", con conseguente invalidità della proclamazione del risultato elettorale odiernamente impugnato, deriva sia dalla superficiale o addirittura omessa lettura delle delibere del consiglio territoriale che hanno legittimato l'esclusione doverosa della lista Uniti per crescere del candidato Vice Presidente Falconieri, sia dalla erronea e falsa applicazione del D.Lgs 139/2005 e del **nuovo** regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. del 07 agosto 2012.

Ed infatti, il Consiglio Nazionale ha omesso di considerare che nella riunione del 29 ottobre 2012, il Consiglio territoriale ha soltanto ratificato la correzione dell'erroneo contenuto del verbale della riunione consiliare del 15 ottobre 2012 in cui si riportavano voti cinque contro quattro anziché tre, **ma nel contempo ha deliberato nuovamente la esclusione della lista candidati ragionieri " Uniti per crescere".**

Inoltre, è di palmare evidenza che il Consiglio Nazionale con la delibera del 07 novembre 2012 ha violato le norme contenute nel D.Lgs 139/2005 e nel regolamento approvato con D.M. del 07 agosto 2012 laddove ha affermato, molto superficialmente, a pagina n. 4 che: *“dalla documentazione presente in atti è possibile rilevare che i fogli recanti le sottoscrizioni – seppure materialmente separati da quello indicante la lista dei candidati (QUALI?) – conteneva espressamente l’indicazione, nella prima casella in alto a sinistra del nome della lista dei ragionieri Uniti per crescere. E’ dunque legittimo ritenere che come sostengono i reclamanti, al momento della firma, i sottoscrittori fossero consapevoli della lista la cui candidatura andavano ad accettare.”*

Ed infatti, fermo restando che, come innanzi eccepito, sussisteva un evidente difetto di legittimazione del Vice Presidente Falconieri ad autenticare le sottoscrizioni dei proponenti la sua lista, compilata nella versione definitiva dopo l’11 – 12 ottobre 2012 (data di comunicazione della rinuncia da parte della candidata Rolli Roberta), in ogni caso, non era sufficiente la sola indicazione del motto “ Uniti per crescere”, occorrendo l’indicazione del candidato Presidente e del candidato Vice Presidente per garantire la riconducibilità della lista, **stante che il prefato motto era comune anche alle liste dei candidati Dottori al Consiglio e dei candidati al Collegio dei Revisori.**

Invero, è lo stesso Consiglio Nazionale che, in risposta ai quesiti in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali ed in

particolare in riferimento al quesito n. 5, ha affermato, **in data 12 ottobre 2012**, che: “ *la norma non sembra porre alcuna limitazione in merito all'uso dello stesso motto o contrassegno da parte di due liste (collegate), in quanto è l'indicazione del candidato Presidente e del candidato Vice Presidente a garantire la riconoscibilità della lista*” (Cfr.All.n.11).

Pertanto, sul punto assume valore dirimente quanto disposto dagli articoli 21, comma 5, e 64, comma 12, del DLgs 139/2005 i quali rispettivamente prevedono che: “ *la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un mero contrassegno o motto e dall'INDICAZIONE DEL PRESIDENTE che capeggia la lista*” e che “ *le liste, per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o motto, l'INDICAZIONE DEL VICE PRESIDENTE CANDIDATO*”.

Ebbene, è di meridiana evidenza come dagli stessi atti allegati al ricorso presentato da Falconieri ed altri (Cfr. ante All.n.5) ed accolto dal Consiglio Nazionale con una decisione *contra legem*, si evince che sui fogli delle sottoscrizioni appare soltanto l'indicazione del motto “ Uniti per crescere”, senza alcuna indicazione del candidato Vice Presidente!

Pertanto è del tutto inconferente ed erroneo quanto affermato dal Consiglio Nazionale nella delibera del 07 dicembre 2012, ossia che: “*In un caso analogo, lo stesso Consiglio Nazionale ha del resto avuto modo di precisare che le dichiarazioni di accettazione delle*

candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e.. le firme di sottoscrizione delle liste possono essere apposte non solo in calce alla lista, bensì anche su fogli separati, purchè vi sia contenuto il simbolo, il motto o il nome del presidente (decisione Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 37 del 9 dicembre 2010)'' poiché la prefata decisione assunta nell'anno 2010:

a) è stata adottata in evidente violazione degli artt. 21 e 64 del D.Lgs 139 del 2005;

b) è riferita ad un periodo in cui non era stato emanato il D.M. contenente il nuovo regolamento elettorale, approvato il 07 agosto 2012 dal Ministro della Giustizia;

c) è in contrasto con le risposte (innanzi trascritte) date dallo stesso Consiglio Nazionale al quesito n. 5 in data 12 ottobre 2012 (ossia appena un mese prima che fosse adottata la illegittima delibera del 07 novembre 2012).

Merita censura anche l'ulteriore affermazione del Consiglio Nazionale secondo cui, dopo aver riportato che: *"Il Consiglio dell'Ordine di Brindisi lamenta che nel caso di specie le sottoscrizioni non siano apposte in calce alle liste ma in separati fogli (stampati in formato A4 e non in formato A3) in cui non risulterebbe l'indicativo del candidato vice Presidente e dei candidati consiglieri",* ha ritenuto che *"la modulistica per la raccolta delle firme (modelli C1 e C2 allegati al Regolamento*

elettorale) era visualizzabile e stampabile dal sito internet www.commercialisti.it anche in un formato – che lasciava le pagine dei modelli slegate tra di loro – A4, né alcuna indicazione sulle modalità di stampa risulta essere stata fornita nel sito internet o nel Regolamento elettorale”.

Sulla base di tali infondati presupposti, il Consiglio Nazionale ha accolto, quindi, l’eccezione di Falconieri ed altri che avevano affermato che: “ *non può essere certamente una metodologia di stampa a condizionare le sorti dell’ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell’ODCEC di Brindisi*”... “ *Ne consegue che ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l’apposizione del motto e/o contrassegno della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato*”.

Ebbene, è indubbio che il Consiglio Nazionale, oltre ad aver ignorato le superiori eccezioni, in particolare quella della omessa indicazione del nome del candidato Vice Presidente, **così come richiesto dalle norme di legge**, per cui non vi poteva essere alcuna certezza di consapevolezza da parte dei sottoscrittori sulla puntuale riferibilità ai candidati della lista che si accingevano a sottoscrivere, ha ignorato, altresì, che la questione assumeva importanza, oltre che sotto l’aspetto formale, soprattutto sotto l’aspetto sostanziale.

Invero, i modelli A2 e C2 hanno finalità differenti.

Il mod.A2, come ben evidenziato nel regolamento elettorale e nello stesso avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale, deve

essere compilato, anche su singolo foglio, per la presentazione delle candidature.

Il mod.C2 deve essere compilato **contenendo su un unico foglio** la indicazione del Candidato Vice Presidente e ragionieri candidati al Consiglio ed i nominativi dei sottoscrittori.

Non si tratta di distinzione di poco conto. Infatti la previsione regolamentare che obbliga alla indicazione **su un unico foglio (Mod.C2)** dei nominativi dei candidati al consiglio e dei nominativi dei sottoscrittori proponenti unitamente, per questi ultimi, alle proprie firme apposte in calce, **ha la finalità di garantire che le sottoscrizioni apposte debbano riferirsi proprio alla lista contenente quei candidati indicati sul modello e non già ad altri.**

I fogli staccati, e quindi facilmente sostituibili, riferiti a modelli diversi rispetto al Mod.C2, ben potevano, infatti, essere facilmente utilizzati per convincere i sottoscrittori, tra cui anche i riottosi rispetto alla presenza di candidati non graditi, a firmare liste con una composizione di candidati diversa rispetto a quella definitiva della lista.

Ed è quello che è può essere accaduto nel caso de quo.

Quanto, poi, all'eccezione contenuta a pag.4 del ricorso di Falconieri ed altri, fatta propria dal Consiglio Nazionale, ossia che il "*Mod.C1* (!?) (*forse C2*) *è stato stampato in formato A4 con la conseguenza che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su un foglio diverso (SIC!) da quello su cui occorreva*

mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica), consentendo così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento e di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a sottoscrivere", si è osservato e dedotto che l'eccezione era priva di fondamento per i seguenti motivi:

1) in data 15 ottobre 2012, subito dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste previsto per le ore 18, su richiesta del Vice Presidente Falconieri e del Consigliere D'Andria, veniva effettuata la verifica delle formalità di ammissibilità o esclusione delle liste ai sensi dell'art.8, terzo comma, e dell'art.9, terzo comma, del regolamento elettorale.

2) Si constatava che le sottoscrizioni per la presentazione dei candidati ragionieri al Consiglio e al Collegio dei Revisori risultavano apposte su fogli privi dell'elenco dei candidati e del nominativo del Vice Presidente e che vi era un solo elenco dei candidati, peraltro sul modello A2, anziché tanti elenchi sul modello C2 (o almeno A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni!

In sostanza se quanto affermato dai ricorrenti fosse stato vero, ad ogni foglio di sottoscrizione dovevano essere allegati altrettanti elenchi dei candidati al Consiglio, anziché un solo elenco, peraltro sul modello A2.

Pertanto l'affermazione secondo cui la pagina contenente la lista dei candidati era unita per il tramite di una spilletta metallica al foglio

su cui occorreva mettere le firma, anche per siffatto motivo, era destituita di qualsivoglia fondamento.

3) Dall'esame degli originali depositati presso la sede dell'Ordine è stata verificata la mancanza di fori negli stessi fogli e ciò è una ulteriore circostanza, ancorchè non determinante, che smentisce quanto affermato dai ricorrenti circa la esistenza della congiunzione fisica dei fogli diversi al momento della sottoscrizione.

4) I sottoscrittori non potevano avere piena consapevolezza della composizione della lista, allegata al ricorso su modello A2 priva del nominativo della Rolli, quantomeno il giorno 9 ottobre 2012, data in cui la rag. Rolli figurava ancora tra i candidati al Consiglio, avendo comunicato la rinuncia alla candidatura soltanto il giorno 11 e 12 ottobre 2012, dopo l'incontro delle liste dei ragionieri candidati al Consiglio e al Collegio dei Revisori, avvenuto presso la sede dell'Ordine alle ore 12 del giorno 11 ottobre 2012, in cui veniva deciso di non effettuare alcun collegamento con qualsivoglia lista dei dottori.

Ne consegue che le sottoscrizioni raccolte con riferimento alla lista ragionieri riportata soltanto sul Mod.A2, in cui non figurava più la candidatura della Rolli, **erano state autenticate dal VicePresidente dopo il 9 ottobre 2012, certamente dopo l'11 e 12 ottobre 2012**, giorni in cui la rag. Rolli comunicava la rinuncia irrevocabile alla candidatura nella lista *"UNITI PER CRESCERE"* dei candidati ragionieri al Consiglio e, comunque, dopo aver

compilato una nuova e diversa lista, non può contenere il nominativo della Rolli Roberta.

Come è facile riscontrare dalla lettura della decisione del 7 dicembre 2012 del Consiglio Nazionale, tutte le suddette eccezioni puntualmente formulate e documentate nell'atto di controdeduzioni presentato dall'Ordine territoriale di Brindisi, sono state disattese senza alcuna motivazione, con la conseguenza che è stata adottata una delibera contra legem ed inficiata da nullità per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

E' sfuggito al Consiglio Nazionale che se non si fossero riscontrate le evidenti violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari che hanno portato alla inevitabile esclusione delle liste candidati ragionieri al Consiglio e dei candidati ragionieri al Collegio dei revisori, contrassegnate rispettivamente con il n. 1 e n. 2, il Consiglio non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ammetterle alla competizione elettorale.

E' superfluo rammentare che l'Ordine è costituito da professionisti ed il **principio cardine** che deve regolare lo svolgimento dell'attività istituzionale e professionale è **il rispetto della legalità**, mediante l'osservanza rigorosa delle norme e dei regolamenti.

In un momento storico in cui si reclama da più parti, compreso il Consiglio Nazionale, la prioritaria affermazione dei principi etici, della legalità e della trasparenza, non può in alcun modo censurarsi il comportamento del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi che nel

pronunciarsi sulla ammissibilità delle liste alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Ragionieri, ha doverosamente fatto buon governo delle norme di diritto, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (artt.21 e 64 del D.Lgs 139/2005) e del regolamento elettorale emanato dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Ministro della Giustizia con D.M del 07 agosto 2012.

Non altrettanto può dirsi del Consiglio Nazionale commissariato con provvedimento del Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2012 a motivo di una comprovata inaffidabilità.

Da tutto quanto innanzi illustrato, eccepito e documentato appare di meridiana evidenza che il risultato elettorale e la proclamazione degli eletti del 21 dicembre 2012, odiernamente opposti, sono inficiati da vizi insanabili e meritano di essere annullati.

A ciò aggiungasi che la illegittima riammissione della lista è stata ampiamente strumentalizzata in campagna elettorale e contrabbandata come la riparazione di una ingiustizia subita ad opera del Presidente uscente (!?) come si può evincere dal risalto sulla stampa locale (**Cfr.All.n.12**).

Essendovi, altresì, un interesse generale sia alla trasparenza degli atti ed alla rimozione dei provvedimenti illegittimi adottati il 07 novembre 2012 dal disciolto Consiglio Nazionale, sia al ripristino dell'affidabilità che ha sempre caratterizzato l'azione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sia al riconoscimento dei

provvedimenti adottati dal Consiglio dell'ODCEC di Brindisi conformi alla legalità, sia al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, i sottoscritti

CHIEDONO

- A) l'annullamento del risultato elettorale e della proclamazione degli eletti del 21 dicembre 2012 in quanto inficiato dalla presenza illegittima della lista dei candidati ragionieri "*UNITI PER CRESCERE*", con Vice Presidente il Dott. Flavio Falconieri, che ha riportato voti 134, risultati determinanti per effetto del collegamento con la lista candidati dottori "*Uniti per crescere*" capeggiata dal Dr. Fabio AIELLO come si evince dal verbale e dalla comunicazione al Ministro della Giustizia del 21 dicembre 2012;
- B) l'invalidità della delibera del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 con cui sono state annullate le delibere del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi del 15 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012, ma non quella del 5 novembre 2012, e che ha riammesso la suddetta lista ragionieri "Uniti per crescere" con Vice Presidente il Dott. Flavio Falconieri, alla competizione per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ODCEC di Brindisi in carica dal 1/1/2013 al 31/12/2016;
- C) l'assegnazione della vittoria alle liste collegate "Costruire insieme" e "Uniti per costruire" ed in via gradata l'annullamento

delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi in carica per il periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2016

Si allegano al presente atto:

- 1) copia istanza presentata, in data 28 dicembre 2012, per il rilascio del verbale delle operazioni elettorali del 21 dicembre 2012; copia dell'estratto del verbale dell'assemblea e comunicazione al Ministero della Giustizia del risultato elettorale del 21 dicembre 2012;
- 2) copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti del 28 settembre 2012, prot.1018, approvato dal Consiglio ODCEC di Brindisi nella riunione del 25 settembre 2012;
- 3) copia autentica della delibera del Consiglio ODCEC di Brindisi del 15 ottobre 2012;
- 4) copia autentica della delibera del Consiglio ODCEC di Brindisi del 29 ottobre 2012;
- 5) copia reclamo presentato da Falconieri ed altri;
- 6) copia autentica della delibera del Consiglio ODCEC di Brindisi del 05 novembre 2012;
- 7) copia delle controdeduzioni al reclamo presentate dall'ODCEC di Brindisi;

8A) modello A2 contenente l'elenco dei candidati ragionieri al Consiglio nella lista " Uniti per crescere" con l'indicazione della Rag. Rolli Roberta;

8B) foglio senza la indicazione del nominativo del candidato Vice Presidente ma contenente l'elenco iniziale dei candidati al Consiglio ed al Collegio dei Revisori, tra cui la Rolli Roberta;

9) comunicazione a mezzo fax ed e mail del 11 e 12 ottobre 2012 con cui la Rag. Rolli Roberta ha ritirato irrevocabilmente la propria candidatura riportata nella lista " Uniti per crescere" dei candidati ragionieri al Consiglio dell'ODCEC di Brindisi e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;

10) delibera del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 pervenuta l'11 dicembre 2012, contenente la decisione di riammissione della lista " Uniti per crescere" con candidato Vice Presidente Falconieri;

11) risposte ai quesiti del 12 ottobre 2012 pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

12) copia degli articoli pubblicati sulla stampa locale.

Brindisi, 31 dicembre 2012

Con osservanza

